



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del ventidue giugno duemilaventisei

DELIBERA N. 35 DEL 22/06/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF TARI 2026/2029 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO. APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **15:20** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio **Avv. ALESSANDRO BONO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	ANGELINI MARINUCCI	Si	
3	Consigliere	ANGELINI STEFANO	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELI GIOVANNA	Si	
7	Consigliere	CAPPELLI GREGORIO	Si	
8	Consigliere	CESARI MARIA ANTONIETTA		Si
9	Consigliere	CORRADETTI DARIO		Si
10	Consigliere	DAMIANI CLAUDIO QUIRINO	Si	
11	Consigliere	DAMIANI STEFANIA	Si	
12	Consigliere	DI MICCO MANUELA	Si	
13	Consigliere	DOMINICI ANDREA		Si
14	Consigliere	FEDERICI GIADA	Si	
15	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO		Si
16	Consigliere	IONNI LUCIO	Si	
17	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
18	Consigliere	LUZI MARTA	Si	
19	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
20	Consigliere	MARCUCCI MANUELA	Si	

21	Consigliere	MAROZZI EMANUELA		Si
22	Consigliere	MARTELLINI MARIA PAOLA		Si
23	Consigliere	NARCISI CARLO		Si
24	Vice Presidente del Consiglio	NARDINI EMIDIO	Si	
25	Consigliere	PALANCA PATRIZIA	Si	
26	Consigliere	PANICHI SERGIO	Si	
27	Consigliere	PASSERINI GIORGIO	Si	
28	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
29	Consigliere	POLI ALESSIO	Si	
30	Consigliere	PREMICI EMIDIO		Si
31	Consigliere	PROCACCINI ANGELO		Si
32	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
33	Consigliere	TRAINI TATIANA	Si	

Totale Presenti: 24	Totale Assenti: 9
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: BRUGNI MASSIMILIANO, CARDINELLI MARCO, DI NICOLA ANNAGRAZIA, FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA, LATTANZI ATTILIO, PENNACCHIETTI BARBARA, SILVESTRI GIOVANNI, STALLONE DOMENICO, TRONTINI LAURA che partecipano ai lavori senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Consigliere Cesari Maria Antonietta per la maggioranza;

Consigliere Angelini Marinucci Enrico per la maggioranza;

Consigliere Marcucci Manuela per la minoranza.

Si dà atto che i Consiglieri Cappelli Gregorio e Seghetti Piera sono collegati da remoto.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF TARI 2026/2029 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO. APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.**

Il Presidente fa presente che nella seduta del 19 giugno 2026 la IV^a Commissione Consiliare Permanente “Programmazione e bilancio” ha esaminato la proposta congiuntamente alla X^a Commissione Consiliare Permanente “Ambiente e Politiche giovanili” esprimendo parere favorevole a maggioranza.

Quindi, il Presidente concede la parola all'Assessore Di Nicola Annagrazia per presentare la proposta. Relaziona l'Assessore Di Nicola Annagrazia.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande sulla proposta.

Nessuno interviene e il Presidente concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Nessuno interviene e il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione iscritta al quarto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF TARI 2026/2029 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO. APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.**

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Si dà atto che il Consigliere comunale Di Micco Manuela abbandona momentaneamente l'aula non partecipando alla votazione.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale:

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";

VISTE:

- la Deliberazione ARERA 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif";
- la Deliberazione ARERA 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO";

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:

"Art. 7.12 – [...] l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]";

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

"7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]"

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";*

RITENUTO di voler procedere con la presa d'atto del Piano Finanziario 2026/2029, così come trasmesso da ATA Rifiuti, ATO 5 Ascoli Piceno, e come proposto dalla Giunta Comunale, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

ATTESO che, il Piano Finanziario per il quadriennio 2026–2029, è risultante dall'unione dei PEF c.d. “grezzi”, predisposti dai soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, rappresentati rispettivamente:

- dal Gestore Ascoli Servizi Comunali S.r.l./Ecoinnova S.r.l. per le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero nonché controllo e gestione delle richieste sollevate dall'utenza in riferimento alla qualità delle attività poste in essere;
- dal Comune di Ascoli Piceno per quanto riguarda l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, relativo esclusivamente alle attività connesse al controllo e all'applicazione del tributo TARI;

VISTI i Piani Finanziari c.d. “grezzi” 2026/2029 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare la Determinazione n.2345 del 12/06/2026 adottata dal Settore 4 – Servizio Tributi del Comune di Ascoli Piceno per l'approvazione del proprio PEF grezzo, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 29 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 397/2025, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025;

ATTESO che, sulla base dei PEF c.d. “grezzi” predisposti, rispettivamente, dal Gestore Ascoli Servizi Comunali S.r.l./Ecoinnova S.r.l. e dal Comune, per quanto di rispettiva competenza, la A.T.A. RIFIUTI – ATO-5 Ascoli Piceno, con Decreto n. 10, del 15/06/2026, ha adottato l'atto di Validazione del PEF 2026-2029, come da comunicazione avvenuta con prot. 53120 del 15/06/2026 ad oggetto: “Deliberazioni ARERA 397/2025 e Determinazione n. 1/DTAC/2025: Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative - Validazione PEF TARI Comunicazioni”;

OSSERVATA la documentazione approvata con Decreto n. 10 del 15/06/2026 adottato da ATA RIFIUTI – ATO5 Ascoli Piceno: il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 e la relazione di accompagnamento;

DATO ATTO che, sulla base delle risultanze del predetto PEF, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 per l'ambito tariffario del Comune di Ascoli Piceno (al netto dei proventi conseguenti al contributo del M.IUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione) sono determinate come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€5.081.544	€5.211.784	€5.211.784	€5.211.784
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€6.728.284	€6.862.851	€6.847.941	€6.846.916
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	€11.809.827	€12.074.635	€12.059.724	€12.058.700

VERIFICATO che, in forza del sopra citato PEF per il quadriennio 2026–2029, le entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2026 sono determinate in € 11.809.827,46, date dall'ammontare delle componenti di costo fisso e delle componenti di costo variabile (per un totale di € 12.264.840) alle quali vanno detratti € 455.012,42 ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DTAC/2025 per proventi conseguenti al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07 e alle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; la somma di € 11.809.827,46, costituisce il costo che, al netto del costo sostenuto per erogare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai soggetti esentati dal tributo - la cui copertura, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2014, deve essere disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - deve coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso le entrate tariffarie anno 2026;

CONSIDERATO, in merito alla determinazione delle tariffe, quanto disposto:

- dal comma 652, art. 1, L. 147/2013, di previsione del metodo tariffario c.d. "alternativo" ai criteri di cui al comma 651, a cui ricorrere nel rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- dall'articolo 57-bis, comma 1, del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha disposto la proroga dell'operatività del comma 652 sopra citato, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe TARI;
- dal comma 654, art. 1, L. 147/2013, di istituzione del principio della c.d. "integrale copertura dei costi", il quale recita espressamente: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

DETERMINATE, di conseguenza, le tariffe della TARI, per l'anno 2026 per ognuna delle categorie a copertura integrale del costo del servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento, come riportate nell'allegato "C", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia di Ascoli Piceno;
- saranno applicate in bolletta le componenti perequative unitarie istituite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Delibera n. 386/2023/R/Rif e n.133/2025/R/Rif, le quali si aggiungono al corrispettivo dovuto per la TARI e sono dirette ad alimentare la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- UR1 pari a € 0,10 euro/utenza/anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- UR2 pari a € 1,50 euro/utenza/anno per la copertura dei costi per il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi;
- UR3 pari a € 6,00 euro/utenza/anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

RILEVATO che in fase di emissione dell'avviso TARI 2026, secondo quanto disposto dalla Delibera ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti

domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO" sarà riconosciuto agli aventi diritto il Bonus Sociale Rifiuti, per un importo pari al 25% dalla Tariffa dovuta nell'anno 2025;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;
- il successivo comma 15-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (inserito dal citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), dispone che:
 1. a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
 2. i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
 3. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la IV Commissione Consiliare permanente Programmazione e Bilancio e la XI Commissione-Ambiente hanno esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 19/06/2026, esprimendo parere favorevole;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ed in merito alla regolarità tecnica anche al Dirigente del Settore 6, "Servizio ambiente e igiene urbana", limitatamente al PEF del servizio di gestione dei servizi urbani;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/10/2025 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028. – APPROVAZIONE";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026 ad oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028. – APPROVAZIONE";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2026-2028 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 30/03/2026 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 22/04/2026 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER IL PERIODO 2026/2028 (ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000). – APPROVAZIONE".

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con **n. 18 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI STEFANO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, FEDERICI GIADA, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, SEGHETTI PIERA), **n. 5 voti contrari** (CAPPELLI GREGORIO, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, TRAINI TATIANA) e nessun voto astenuto

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario così come validato da ATA RIFIUTI -ATO 5 in veste di Ente Territorialmente Competente con decreto n. 10 del 15/06/2026, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, sulla base delle risultanze del predetto PEF, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 per l'ambito tariffario del Comune di Ascoli Piceno (al netto dei proventi conseguenti al contributo del M.IUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione) sono determinate come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€5.081.544	€5.211.784	€5.211.784	€5.211.784
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€6.728.284	€6.862.851	€6.847.941	€6.846.916
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	€11.809.827	€12.074.635	€12.059.724	12.058.700

4. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

5. di approvare, per l'anno 2026, in conformità al suddetto Piano Finanziario aggiornato, le tariffe della tassa rifiuti (TARI), così come indicate nell' **Allegato C**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2026, così come validato da A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 10, in data 15/06/2026;

7. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dal 1^a gennaio 2026;

8. di dare atto che sarà applicata, la componente TEFA che, secondo l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune e che saranno applicate in bolletta le componenti perequative unitarie istituite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Delibera n. 386/2023/R/Rif e n.133/2025/R/Rif, le quali si aggiungono al corrispettivo dovuto per la TARI e sono dirette ad alimentare la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA):

- UR1 pari a € 0,10 euro/utenza/anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- UR2 pari a € 1,50 euro/utenza/anno per la copertura dei costi per il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi;

- UR3 pari a € 6,00 euro/utenza/anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore 4 - Servizio Tributi, Dott.ssa Cristina Mattioli;

11. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Si dà atto che il Consigliere Di Micco Manuela rientra in aula prendendo parte alla votazione e che il Sindaco abbandona momentaneamente l'aula non partecipando alla votazione successiva.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **n. 18 voti favorevoli** (ANGELINI STEFANO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, FEDERICI GIADA, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, SEGHETTI PIERA), **n. 5 voti contrari** (CAPPELLI GREGORIO, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, TRAINI TATIANA) e nessun voto astenuto

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Avv. ALESSANDRO BONO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ALLEGATO C

Categorie	Utilizzi	Tariffe 2026 (euro per mq)
I	abitazioni civili	2,51
II	scuola, parcheggio, centro sportivo	1,09
III	scuola con convitto, scuola con mensa	1,48
IV	convento con scuola e casa di riposo	2,64
V	luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri commerciali, barbiere, parrucchiere, pittore, attività creativo-artistiche, antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture metalliche, capannone industriale, impresa edile	3,38
VI	albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di pasticceria	4,44
VII	ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti	5,48
VIII	commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli e motocicli, materiali da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola	7,47
IX	commercio di: dolci, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, laboratorio analisi, studio medico	7,96
X	commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di orologi anche con vendita	8,3
XI	commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria	8,78
XII	commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, discoteca, sala giochi, uffici postali	9,19
XIII	gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, campeggio, studio dentistico	10,64
XIV	commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante	11,53
XV	bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di bevande, istituto di credito, esattoria	12,13